

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AZIENDALI

- ARTE La Spezia soddisfa molte esigenze per forniture di beni, servizi e lavori mediante acquisizioni realizzate tramite le procedure previste dall'art. 36 del DLgs 50 2016 e s.m.i.;
- l'art. 36 del DLgs 50 2016 prevede l'utilizzo dell'Albo degli operatori economici aziendali quale strumento per l'individuazione delle imprese da invitare alle gare e dei possibili affidatari degli appalti di lavori servizi e forniture;
- pertanto, con D.A.U. n. in data, è stato approvato il seguente regolamento:

Art. 1 Istituzione dell'Albo

1. ARTE La Spezia (di seguito, per brevità "Azienda") istituisce l'Albo degli operatori economici da consultare per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del DLgs 50 2016 e s.m.i.;
2. lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
 - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione dei beni, servizi e lavori che prevedano l'invito ad una pluralità di operatori economici;
 - dotare l'Azienda di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie/sottocategorie e classi merceologiche, per la ricerca immediata di imprese;
 - garantire l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza, non discriminazione e rotazione.
3. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. L'iscrizione all'Albo non vincola l'Azienda, che si riserva la facoltà di invitare alle singole gare anche imprese/ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Art. 2 Categorie/sottocategorie, classi merceologiche e fasce di valore economico

1. Le categorie/sottocategorie e classi merceologiche, e relativi livelli di importo, previsti dal presente Regolamento, sono specificamente indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'**Allegato n. 1** e nell'**Allegato n. 2**.
2. Fasce di valore economico, previste dal presente regolamento, sono specificamente indicate nell'**Allegato n. 2**:
 - inferiore a €. 40.000,00;
 - pari o superiore €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00;
 - pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a €. 350.000,00;

- pari o superiore a €. 350.000,00 e inferiore a €. 1.000.000,00;
 - pari o superiore a €. 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35;
3. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare/integrare l'elenco delle categorie/sottocategorie e classi merceologiche previsti, divulgando le variazioni apportate con le forme di pubblicità adottate per il presente Regolamento.
 4. L'elenco di cui al comma 1 potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze della Azienda, previo formale provvedimento adottato dall'Amministratore Unico di A.R.T.E..

Art. 3 Campo di applicazione

1. L'Albo degli operatori economici aziendali sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/16 e s.m.i. e al d.P.R. 207/10 e s.m.i..
2. L'Elenco degli operatori economici sarà utilizzato da A.R.T.E. anche per la selezione degli operatori economici da invitare agli appalti, mediante procedura negoziata, disciplinati dagli artt. 63 e 36, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Art. 4 Domanda di iscrizione e relativa documentazione

1. L'operatore economico (impresa/ditta o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà rivolgere alla Azienda apposita domanda redatta in bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, utilizzando preferibilmente a tal fine i moduli **Allegato n. 2** e **Allegato n. 3**.
2. La domanda dovrà essere inviata, a mezzo P.E.C. all'indirizzo: artelaspezia@legalmail.it ;
3. In considerazione del fatto che ARTE La Spezia, per l'espletamento delle proprie procedure di gara, si avvarrà della piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita dall'Azienda Regionale per l'innovazione degli acquisti "ARIA S.p.A.", gli operatori economici, qualora non registrati, dovranno preventivamente registrarsi alla piattaforma stessa mediante registrazione ai servizi di ARIA S.p.A., selezionando le categorie SOA inerenti la propria impresa nonché ARTE La Spezia (quale azienda con la quale si intende collaborare);
4. Con la domanda l'operatore economico fornirà anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione prescritti e l'indicazione della categoria/sottocategoria o classe merceologica, con il relativo importo, di cui chiede l'iscrizione e le fasce di valore economico per le quali si vuole essere invitati;
5. La categoria/sottocategoria o classe merceologica di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla impresa/ditta e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o, per le imprese di costruzione, dal Certificato S.O.A. (ex d.p.r. 207/2010) o dai documenti previsti dall'art. 90, d.P.R. 207/10.
6. L'Azienda si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla impresa/ditta e/o professionista di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti autodichiarati. Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'affidamento delle prestazioni.

Art. 5 Operatori economici

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo operatori economici aziendali i seguenti soggetti:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, d.lgs. 50/16;
 - d) i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti prima della presentazione della domanda di iscrizione, con apposito conferimento di mandato all'impresa designata capogruppo.
2. I Consorzi di cui alle lett. b) e c) sono tenuti ad indicare la/e consorziata/e che si renderà materiale esecutrice delle prestazioni, ferma restando la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo da parte del Consorzio. E' fatto divieto ai consorziati di cui alle lett. b) e c) o alle imprese partecipanti ai raggruppamenti temporanei di cui alla lett. d) di presentare domanda di iscrizione all'Albo in qualsiasi altra forma, qualora abbia presentato domanda il Consorzio o il raggruppamento temporaneo cui aderiscono. In caso di inosservanza A.R.T.E. La Spezia disporrà l'esclusione dall'Albo di entrambi detti soggetti.
3. Possono presentare altresì domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 24, comma 1, d.lgs. 50/16 e s.m.i. e, in particolare:
 - a) liberi professionisti, singoli o associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e s.m.i.;
 - b) società di professionisti;
 - c) società di ingegneria;
 - d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b), c) ed e) cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, d.lgs. 50/16 e s.m.i.;
 - e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura per un periodo non inferiore a cinque anni. Ai soggetti di cui alla lett. d) ed e) si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente l'iscrizione, l'espletamento degli incarichi tecnici deve avvenire ad opera di professionisti abilitati all'esercizio della relativa professione ed iscritti all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo operatori economici è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare utilizzando preferibilmente i moduli Allegato n. 2 e Allegato n. 3.

Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso competenti Ordini professionali. Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero dell'iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Albo/Elenco ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica.

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo

▪ Lavori

a) Nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA: dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria/e e (almeno) per classifica I[^] (ex art. 61, d.P.R. 207/10), di cui si chiede l'iscrizione.

b) Nel caso di concorrente privo di attestazione SOA: dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo, di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i. e in particolare:

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, non inferiore al livello di importo per il quale si richiede l'iscrizione;

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo;

3) adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare il livello massimo di importo per il quale richiedono l'iscrizione (fino a 150.000,00 euro).

Per la partecipazione agli affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermi restando i requisiti previsti dalla precedente lett. b), punti 1, 2 e 3, gli operatori economici devono presentare l'attestato di buon esito dei lavori analoghi eseguiti, rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

▪ Forniture e servizi

a) idonee referenze bancarie (almeno una);

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa maturato nel triennio precedente non inferiore a l v. il livello di importo complessivo delle categorie di beni e/o servizi di cui si chiede l'iscrizione e l'elenco delle principali forniture e/o servizi prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture e dei servizi per un valore complessivo non inferiore a l v. il livello di importo complessivo delle categorie di beni e di servizi di cui si chiede l'iscrizione.

L'operatore economico richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, oltre alla categoria/sottocategoria e/o classe merceologica/i, il livello di importo per il quale richiede l'iscrizione. Anche i consulenti, professionisti, società, ecc. sono tenuti ad indicare il livello di importo massimo per il quale si chiede la qualificazione nell'Albo.

Art. 7 Gestione dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovata con D.A.U. dell'Azienda, per un ulteriore biennio.

2. L'albo rimane in vigore e resta efficace fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies del DLgs 50/16.

3. Prima della scadenza di validità dell'Albo, l'Azienda provvederà a pubblicare sul proprio sito aziendale, per la durata di 15 giorni consecutivi, un avviso contenente l'invito all'iscrizione/rinnovo

all'Albo. Dell'invito all'iscrizione/rinnovo si darà avviso mediante pubblicazione sul sito internet di A.R.T.E. La Spezia, www.artesp.it;

4. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente alla/e categoria/sottocategoria o classe merceologica e la fascia di valore economico, di cui ha richiesto l'iscrizione, e potrà verificarne l'esito sul sito dell'Azienda.

5. All'iscrizione nell'Albo si procederà in base ad un criterio CRONOLOGICO, risultante dal numero progressivo attribuito dall'Ufficio Protocollo della Azienda alla domanda presentata dall'operatore economico.

6. L'Albo è sempre aperto ed è soggetto ad aggiornamento di norma quadrimestrale; gli operatori economici che fanno richiesta di iscrizione entro la prima data di scadenza saranno iscritti con decorrenza gennaio 2020; quelli che fanno richiesta nel primo quadrimestre saranno iscritti con decorrenza da maggio, quelli che fanno richiesta nel secondo quadrimestre saranno iscritti con decorrenza da settembre e quelli che fanno richiesta nel terzo quadrimestre saranno iscritti con decorrenza da gennaio 2021, e così via con le medesime decorrenze, non sarà però possibile l'iscrizione nell'ultimo quadrimestre di validità dell'albo.

Art. 8 Ufficio Appalti

1. L'Azienda opera attraverso l'Ufficio Appalti che cura integralmente la gestione delle gare d'appalto dalla richiesta del CUP e del CIG proseguendo con la pubblicazione dei Bandi e l'espletamento di tutte le relative procedure sino all'aggiudicazione definitiva.

Art. 9 Utilizzazione dell'Albo

1. Nell'ambito dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di cui al presente regolamento, le procedure di affidamento, in relazione al valore della prestazione/fornitura/lavoro, sono disciplinate dall'art. 10 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, cui si rinvia espressamente.

2. La selezione dell'impresa/ditta e/o professionista ritenuta/o più idonea/o, in base alla tipologia di affidamento e al relativo importo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione negli inviti e negli affidamenti, avviene operando all'interno delle categorie e delle fasce di valore economico previste all'art n. 2 del presente regolamento per le quali l'operatore ha richiesto l'iscrizione, tenendo conto di valutazioni di carattere generale sulle capacità tecnico-professionali determinate dall'indice di esperienza e di specifica capacità professionale desunti dalla comparazione analitica dei curricula e/o dei lavori/servizi svolti. Tra più operatori iscritti all'Albo e aventi caratteristiche simili, appartenenti alla stessa categoria merceologica e alla stessa fascia di valore economico, verrà seguito il criterio cronologico selezionando l'operatore che ha effettuato l'iscrizione antecedentemente agli altri. Nel caso l'operatore selezionato non si dimostri in grado di effettuare la fornitura, il servizio o il lavoro richiesto o nei tempi richiesti, si procederà nello scorrimento della lista. In assenza di operatori economici iscritti nell'Albo, l'Azienda potrà selezionare l'operatore economico più idoneo e negoziare direttamente le condizioni dell'affidamento.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo degli operatori economici decade automaticamente in conseguenza di:

- a) fallimento, liquidazione, concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186-bis, r.d. 267/42), cessazione di attività o situazioni equivalenti;
- b) risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;

- c) omessa presentazione di offerta senza idonea motivazione;
 - d) scadenza dell'iscrizione e omesso rinnovo.
2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata, a insindacabile discrezione dell'Azienda, qualora venga accertato con qualsiasi mezzo:
- a) che l'operatore economico iscritto sia stato oggetto di gravi inadempienze contrattuali, anche nei riguardi di altre stazioni appaltanti;
 - b) che sia venuto meno il possesso dei requisiti di qualificazione, rispetto al momento d'iscrizione all'Albo.
3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi di decadenza previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato.
4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di detto termine l'Azienda si pronuncia definitivamente.

Art. 11 Valutazione dei fornitori

1. L'Azienda si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione degli operatori economici aziendali, secondo criteri e modalità che garantiscano lo sviluppo delle capacità degli operatori economici e la qualità delle prestazioni rese in favore dell'Azienda.
2. L'applicazione del sistema di valutazione degli operatori economici aziendali deve consentire all'Azienda di poter esprimere giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto dal singolo operatore iscritto nell'Albo e l'eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori nei riguardi di soggetti che abbiano avuto una condotta non collaborativa nello svolgimento delle attività a essi affidate dall'Azienda.
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati dall'Amministratore Unico dell'Azienda, su indicazione del Responsabile del procedimento, e possono prevedere la sospensione dall'Albo fino ad un massimo di 2 (due) anni.

Art. 12 Obblighi di informazione da parte degli iscritti

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare all'Azienda tutte le variazioni relative ai requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano in grado di incidere sull'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione di copia dei relativi atti legali, ovvero dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dall'intervenuta variazione.

Art. 13 Codice etico

Con l'iscrizione all'Albo gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla piena osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di A.R.T.E. La Spezia, consultabile presso il sito internet www.artesp.it.

Art. 14 Tutela dei dati personali

1. I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
2. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della

riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale incaricato dall'Azienda per le sole finalità connesse alla presente procedura.

3. Il titolare del trattamento dei dati è A.R.T.E. La Spezia. Al titolare, per il tramite del Responsabile del trattamento designato, i soggetti interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dagli artt. 7, 9 e 10 del citato d.lgs. 196/03 e s.m.i..